



**Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537**

**IL PRESIDENTE**

**Visto** l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e Produttori;

**Visto** il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

**Visto** il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

**Visto** il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m;

**Visto** il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

**Vista** la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente “Interventi correttivi di finanza pubblica”, con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

**Visto** il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

**Visto** il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia Europea per i medicinali;

**Visto** il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano”;

**Visto** il decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019 recante “Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

**Visti** gli artt. 11 e 12 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

**Visto** l'art.17 della L. 5 agosto 2022, n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”;

**Visto** il Decreto del Ministero della Salute del 04/04/2013 recante “Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.131 del 06/06/2013, nonché il comunicato dell’AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

**Vista** la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, concernente “Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

**Vista** la determinazione AIFA del 27 settembre 2006, recante “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

**Vista** la legge 30 dicembre 2024 (legge bilancio 2025) che all'articolo 1, comma 324 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alla quota minima spettante ai farmacisti, a decorrere dall'anno 2025 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali appartenenti alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche e per i grossisti, rispettivamente, nella percentuale del 66 % e del 3,65 %;

**Vista** la determinazione AIFA n. 336/2025 del 24 settembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 230 del 3 ottobre 2025, con la quale la Società OLPHA AS ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RIVAROXABAN OLPHA (rivaroxaban);

**Vista** la domanda presentata in data 10 ottobre 2025 con la quale la Società OLPHA AS ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale RIVAROXABAN OLPHA (rivaroxaban);

**Vista** la delibera n. 86 del 15 dicembre 2025 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

**Visti** gli atti d'ufficio,

## **DETERMINA**

### **ART. 1**

#### **(classificazione ai fini della rimborsabilità)**

Il medicinale RIVAROXABAN OLPHA (rivaroxaban) nelle confezioni sottoindicate è classificato come segue.

**Confezione**

"2,5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 052289016 (in base 10)

**Classe di rimborsabilità**

A

**Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)**

€ 8,80

**Prezzo al pubblico (IVA inclusa)**

€ 16,51

**Nota AIFA**

97

**Confezione**

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 052289055 (in base 10)

**Classe di rimborsabilità**

A

**Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)**

€ 18,37

**Prezzo al pubblico (IVA inclusa)**

€ 34,46

**Nota AIFA**

97

**Confezione**

“15 mg compresse rivestite con film” 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 052289105 (in base 10)

**Classe di rimborsabilità**

A

**Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)**

€ 25,72

**Prezzo al pubblico (IVA inclusa)**

€ 48,24

**Nota AIFA**

97

**Confezione**

“20 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 052289156 (in base 10)

**Classe di rimborsabilità**

A

**Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)**

€ 17,15

**Prezzo al pubblico (IVA inclusa)**

€ 32,16

**Nota AIFA**

97

**Confezione**

«2.5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 052289030 (in base 10)

**Classe di rimborsabilità**

C

**Confezione**

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 052289067 (in base 10)

**Classe di rimborsabilità**

C

**Confezione**

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 052289079 (in base 10)

**Classe di rimborsabilità**

C

**Confezione**

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 052289081 (in base 10)

**Classe di rimborsabilità**

C

**Confezione**

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 052289093 (in base 10)

**Classe di rimborsabilità**

C

**Confezione**

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 052289129 (in base 10)

**Classe di rimborsabilità**

C

**Confezione**

«15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 052289131 (in base 10)

**Classe di rimborsabilità**

C

**Confezione**

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 052289170 (in base 10)

**Classe di rimborsabilità**

C

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art.17 comma 3 della L. 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale RIVAROXABAN OLPHA (rivaroxaban) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente Determinazione.

Fermo restando il prezzo ex-factory di cui al presente articolo, pari al 66,65 % del prezzo al pubblico [in alternativa ove previsto: 58,65% nel caso di medicinali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39], in caso di erogazione nell'ambito del canale convenzionale, il titolare di AIC cede il valore, corrispondente alla quota di spettanza dello 0,65%, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale oggetto della presente determinazione.

#### **Validità del contratto**

24 mesi

### **ART. 2**

#### **(condizioni e modalità di impiego)**

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento Ordinario n. 162.

### **ART. 3**

#### **(classificazione ai fini della fornitura)**

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RIVAROXABAN OLPHA (rivaroxaban) è la seguente:

- Per tutte le confezioni sopraindicate con il dosaggio da 2,5 mg medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, angiologo, chirurgo vascolare e cardiocirurgo (RRL);
- Per tutte le confezioni sopraindicate con il dosaggio da 10 mg, medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare,

- cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi (RRL);
- Per tutte le confezioni sopraindicate con i dosaggi da 15 mg e 20 mg medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Fatto salvo quanto previsto dalla Nota AIFA 97 per l'indicazione FANV.

#### **ART. 4** **(tutela brevettuale)**

Il titolare dell'AIC del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

#### **ART. 5** **(disposizioni finali)**

La presente determinazione viene pubblicata sul portale "TrovaNormeFarmaco", sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia.

La conoscibilità legale della presente determinazione è garantita dalla concomitante trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di apposito avviso contenente gli estremi del provvedimento relativo al medicinale reso disponibile su "TrovaNormeFarmaco".

L'efficacia della presente determinazione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28/01/2026

Il Presidente: Robert Giovanni Nisticò